

ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme ed i criteri stabiliti Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, come integrato e modificato dal D.P.R del 21 novembre 2007, n. 235.

PREMESSA

- La scuola ha come compito fondamentale l'educazione e la formazione degli studenti.
- I provvedimenti disciplinari hanno quindi finalità educativa e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità e a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.
- Le sanzioni sono proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Art. 1 – Doveri

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri. Gli studenti sono tenuti a:

- ✓ frequentare regolarmente le lezioni;
- ✓ assolvere con diligenza gli impegni scolastici;
- ✓ mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
- ✓ avere nei confronti dei propri compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola, lo stesso rispetto, anche formale, richiesto per se stessi;
- ✓ osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- ✓ utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- ✓ frequentare l'ambiente scolastico indossando un abbigliamento consono;
- ✓ avere la massima cura nell'uso dei locali scolastici e degli arredi, condividendo la responsabilità di mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 2 – Infrazioni disciplinari

Sono considerate infrazioni disciplinari tutti quei comportamenti contrari alle norme dell'Istituto e ai doveri degli studenti, che si verificano sia all'interno della scuola che al di fuori di essa, come durante i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, le visite guidate, gli eventi sportivi ecc. Le infrazioni sono suddivise, sulla base della loro gravità, in:

INFRAZIONI LIEVI
Dimenticare saltuariamente il materiale scolastico
Non assolvere regolarmente le consegne
Tenere occasionalmente in classe un comportamento disattento e disinteressato
Disturbare la lezione con comportamenti non adeguati come: - alzarsi senza autorizzazione dal banco; - mangiare senza autorizzazione; - chiacchierare; - prolungare senza motivo l'uscita dalla classe
Non produrre tempestiva giustificazione
Ritardare occasionalmente l'ingresso a Scuola

INFRAZIONI GRAVI
Non rispettare abitualmente gli orari, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo e con uscite ripetute o prolungate dalla classe.
Dimenticare frequentemente il materiale scolastico
Utilizzare un linguaggio non adeguato alla comunità scolastica
Sporcare o danneggiare i locali della scuola, le suppellettili, le attrezzature didattiche o i beni e le cose di proprietà privata.
Disturbare in modo costante e sistematico l'attività didattica. <input type="checkbox"/> Uscire dall'aula senza autorizzazione.
Effettuare frequenti e numerose assenze non adeguatamente e tempestivamente giustificate.
Copiare compiti e verifiche scritte
Utilizzare i cellulari e altri strumenti elettronici in classe e durante le lezioni.

INFRAZIONI MOLTO GRAVI
Compiere gravi violazioni delle norme di sicurezza
Disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari
Offendere in modo grave gli altri studenti, i docenti, il personale ATA, il Dirigente scolastico
Esercitare violenza verbale nei confronti di altre persone
Esercitare violenza psicologica e molestie nei confronti di altre persone
Esercitare violenza fisica nei confronti di altre persone.
Rendersi protagonisti di episodi di bullismo.
Rendersi responsabile di furto.
Uscire dalla Scuola senza autorizzazione.
Introdurre e usare sostanze illecite
Usare il telefono cellulare per foto o riprese filmate non autorizzate e lesive delle privacy.
Causare volontariamente gravi danneggiamenti alle strutture scolastiche o a beni o cose di proprietà privata.

Art. 3 – Sanzioni corrispondenti alle infrazioni disciplinari

Le sanzioni di cui al precedente articolo vengono irrogate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità dell'infrazione ed in relazione ai seguenti criteri:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata;
- rilevanza degli obblighi violati;
- grado di danno o pericolo causato all'Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- concorso nell'infrazione di più Studenti in accordo fra loro.

SANZIONI LIEVI

Sono irrogate in seguito a infrazioni lievi e sporadiche:

Sanzione disciplinare	Organo competente all'irrogazione
Ammonizione verbale o scritta sul diario dello studente Docente	Docente
Ammonizione scritta sul registro elettronico	Docente o Dirigente scolastico (D.S.)

SANZIONI GRAVI

Sono irrogate in seguito a mancanze disciplinari gravi o a reiterate infrazioni lievi:

Sanzione disciplinare	Organo competente all'irrogazione
Ammonizione scritta sul registro elettronico e convocazione dei genitori	Docente o Dirigente scolastico
Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni con riparazione del danno in caso di danneggiamento	Consiglio di Classe convocato dal Dirigente scolastico su richiesta del Coordinatore di classe.

SANZIONI MOLTO GRAVI

Sono irrogate in seguito a mancanze disciplinari molto gravi o a reiterate infrazioni gravi:

Sanzione disciplinare	Organo competente all'irrogazione
Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni con riparazione del danno in caso di danneggiamento	Consiglio di Istituto convocato su iniziativa del Dirigente scolastico
Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo	Consiglio di Istituto convocato su iniziativa del Dirigente scolastico

Art. 4 – Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

Per le infrazioni che comportino sanzioni, come l'allontanamento dall'attività didattica da uno a 15 giorni, è previsto il seguente procedimento amministrativo:

- ✓ comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito; invito dell'alunno ad esporre le ragioni a propria difesa (anche per iscritto), con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di convocazione (l'alunno può essere sentito in presenza dei genitori);
- ✓ convocazione del Consiglio di classe su iniziativa del Dirigente scolastico o del Coordinatore di classe;
- ✓ conclusione del procedimento e comunicazione del provvedimento disciplinare da parte del Dirigente Scolastico all'alunno e alla famiglia dello stesso.

Per le infrazioni gravi o molto gravi che comportino sanzioni come l'allontanamento dall'attività didattica per più di 15 giorni, l'allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo è previsto il seguente procedimento amministrativo:

- ✓ comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito;
- ✓ invito dell'alunno ad esporre le ragioni a propria difesa (anche per iscritto), con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di convocazione (l'alunno viene sentito in presenza dei genitori);
- ✓ convocazione del Consiglio di Istituto su iniziativa del Dirigente Scolastico;
- ✓ conclusione del procedimento e comunicazione del provvedimento disciplinare da parte del Dirigente scolastico all'alunno e alla famiglia dello stesso.

Art. 5 – Casi particolari

- 1) L'allontanamento dall'attività didattica può riguardare anche attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione a gare o eventi sportivi.
- 2) In presenza di una valutazione del comportamento minore o uguale a 6 nel primo quadrimestre, lo studente è escluso dalla partecipazione a viaggi di istruzione.
- 3) Su proposta degli Organi Collegiali, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento dalla scuola con attività in favore della comunità scolastica. Tali attività possono essere scelte tra le seguenti: attività di volontariato, di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati, etc. Tali possibili misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma anche come misure accessorie che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
- 4) Nel caso di danneggiamenti ai locali, suppellettili e attrezzature didattiche, o a mancanze che riguardino la pulizia dell'ambiente scolastico, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

- 5) Uso del telefono cellulare e di altri strumenti elettronici a scuola: gli alunni hanno l'obbligo di tenere spento il cellulare ed eventuali altri strumenti elettronici durante tutta la permanenza a scuola. Il mancato rispetto di questa norma comporta, oltre alla sanzione disciplinare, anche il sequestro del cellulare (privo della sim card) da parte del docente. Il cellulare verrà consegnato al Responsabile di sede e da questi al Dirigente scolastico. Il cellulare verrà restituito esclusivamente ai genitori.

Art. 6 – Impugnazioni Contro le sanzioni disciplinari

È ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia interno della scuola.

Possibili tipologie di attività/percorsi educativi di recupero e di responsabilizzazione dello studente

Su proposta del Coordinatore di classe e/o del Consiglio di classe, è possibile anche convertire la sospensione o integrarla con attività di valore pedagogico - educativo e/o in favore della comunità scolastica, e, tali attività, dovranno essere commisurate all'entità della violazione commessa. a) collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile; b) pulizia dei locali imbrattati, danneggiati o altro; c) riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola; d) collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili; e) aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola; f) predisposizione di materiali didattici per gli allievi; g) produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella Scuola; h) intervento rieducativo basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica oppure quanto deciderà il consiglio di classe utilizzando il fine educativo della riparazione del danno. i) ecc.

".....Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo Di Garanzia interno alla Scuola. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5- Comma 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata...." (Statuto delle studentesse e degli studenti)

Art. 15 - L'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente e da due genitori eletti. Dovranno, inoltre, essere nominati membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O. G. il genitore dello studente sanzionato). La designazione dei componenti dell'Organo di garanzia è annuale e avviene da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico. Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti, l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi sui ricorsi per l'abrogazione delle sanzioni disciplinari nei successivi dieci giorni dall'acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d'Istituto). L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Regolamento dell'organo di Garanzia

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente

dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Ricorsi e impugnazioni

12

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. E' ammesso ricorso contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno. Il ricorso va inoltrato al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale che decide su parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

Art. 16 - L'Organo di Garanzia Regionale

L'Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato è composto da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito. L'Organo di Garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Si fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine esso non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.